



URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

Ai Rettori delle Università degli Studi della Puglia

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All'Assessore alla Sanità e Benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute prot. 14614 del 8 aprile 2021 recante «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021/22» – L.R. n.27/2018 e R.R. n.10/2020 – Indicazioni per l'offerta della vaccinazione agli operatori sanitari, agli studenti tirocinanti e ad altre figure dell'ambito sanitario.

Il Ministero della Salute, con circolare prot. 14614 del 8 aprile 2021, ad oggetto «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021/2022» ha delineato strategie e obiettivi del programma di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021-2022, basate anche sulle più recenti indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Con nota di questo Dipartimento prot. AOO/005/0006891 del 20.10.2021 sono state impartite le indicazioni operative per lo svolgimento della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 nella regione Puglia.

Tenuto conto dell'importanza della copertura vaccinale nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali del Servizio sanitario regionale, il SiRGISL (Sistema Regionale di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro dell'Aress Puglia, ha ritenuto opportuno suggerire la formulazione di indirizzi operativi specifici destinati agli operatori sanitari e agli studenti delle Scuole di medicina delle Università degli studi della Puglia.

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza e gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza sono:

- riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;
- riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino.

Gli operatori sanitari, operanti nelle strutture di ricovero, nelle strutture territoriali, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali (REMS, CRAP, RSA, RSSA, istituti penitenziari ecc.), sono considerati dal Ministero della Salute uno dei gruppi di massima priorità a cui somministrare il vaccino antinfluenzale durante la pandemia COVID-19 per ridurre al minimo:

- l'assenteismo dovuto all'influenza;
- la trasmissione dell'influenza a pazienti vulnerabili;
- l'impatto sul sistema sanitario in generale.

Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale deve essere offerta a tutti i lavoratori delle strutture sanitarie, compreso il personale di supporto (per esempio, il personale di pulizia e di sicurezza).

Di seguito sono riportate le indicazioni operative, formulate sulla base di quanto suggerito dal SiRGISL Aress Puglia, affinché sia garantita la vaccinazione anti-influenzale in favore degli operatori sanitari, degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, dei corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie nonché agli operatori non appartenenti al ruolo sanitario delle Aziende, Enti, Istituti e Strutture del Servizio Sanitario della Puglia nonché delle società "in house" che operano per conto delle Aziende ed Enti pubblici del SSR.

1. Obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e assimilabili

La legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari» ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari impegnati nei servizi erogati nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, al fine di «*prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività*».

Con il Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 sono state definite le modalità operative per l'esecuzione delle vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale negli operatori sanitari e la conseguente idoneità allo svolgimento della mansione specifica.



Nello specifico, l'art. 3 del suddetto Regolamento dispone che «*Il mancato consenso alle vaccinazioni indicate nei vigenti Piani vaccinali nazionali e regionali, in assenza di immunità naturale, determina la non idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di un'immunizzazione naturale o indotta*».

In riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, l'art. 7 del medesimo Regolamento regionale prevede che la stessa debba essere effettuata annualmente da tutti gli operatori sanitari e che l'evenienza di rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore comporti da parte del medico competente la necessità di disporre prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del rischio infettivo.

Le succitate disposizioni si applicano agli "operatori sanitari" del Servizio Sanitario Regionale e agli studenti dei corsi di laurea sopra richiamati che svolgono attività di tirocinio in *setting* sanitari e a diretto contatto con i pazienti.

2. Dissenso dalla vaccinazione anti-influenzale ed esonero dalla vaccinazione

Il rifiuto della vaccinazione anti-influenzale, anche in ragione di previsto dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento Regionale n. 10/2020, dovrà essere annotato utilizzando apposita modulistica per il dissenso informato, che preveda la sottoscrizione contestuale da parte dell'operatore dissenziente e del personale sanitario addetto all'offerta della vaccinazione. Copia di detto modulo dovrà essere conservata, a cura del medico competente, nella cartella personale di sorveglianza sanitaria del lavoratore.

La mera mancata esecuzione della vaccinazione non può rappresentare prova di rifiuto.

Parimenti, ove in fase di anamnesi vaccinale emergano condizioni che controindichino temporaneamente la vaccinazione anti-influenzale, dovrà essere rilasciato da parte del personale medico addetto alle attività di vaccinazione idonea certificazione di esenzione, da conservarsi, sempre a cura del medico competente, nella cartella personale di sorveglianza sanitaria del lavoratore.

Per tutti gli operatori sanitari non vaccinati è fatto obbligo di acquisire in atti il documento di dissenso informato ovvero di esonero dalla vaccinazione anti-influenzale.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale (RSA, RSSA, REMS, CRAP ecc.) curano l'individuazione delle strutture e del personale che dovranno supportare il medico competente nella verifica dell'acquisizione dei dissensi informati e nel rilascio delle certificazioni di esonero, nonché negli adempimenti di cui al paragrafo 4 della presente circolare.

3. Prescrizioni tese alla minimizzazione del rischio nei soggetti non vaccinati/non vaccinabili

Non deve essere, di norma, consentito ai soggetti operanti nelle strutture di ricovero, nelle strutture territoriali, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali (REMS, CRAP, RSA, RSSA, istituti penitenziari ecc.), agli operatori di supporto (es. OSS, addetti alle pulizie, etc..) e agli studenti dei corsi di laurea dell'area sanitaria, che non abbiano eseguito la vaccinazione anti-influenzale **entro la data del 15 dicembre 2021**, lo svolgimento di attività lavorative o di tirocinio che comportino il contatto diretto con il paziente, sulla scorta della stratificazione del rischio riportata nella seguente tabella predisposta dal SiRGISL Aress sulla base delle ultime evidenze scientifiche:



Tab.1 Identificazione livelli di rischio

Livello di Rischio	UU.OO./SERVIZI
<p>RISCHIO ALTO</p> <p>VACCINAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p>Anestesia e Rianimazione, Centri Trapianti d'organo, Ematologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Malattie dell'Apparato Cardiocircolatorio, Malattie Infettive, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia e Dialisi, Neonatologia, Oncoematologia Pediatrica, Pediatria, Fibrosi Cistica, Neurologia, Oncologia, Reumatologia, Pronto Soccorso, Servizio-118, Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (in riferimento al solo personale impiegato in attività di offerta attiva della vaccinazione), Dipartimento di Prevenzione (tutti i Servizi), REMS, CRAP, Istituti Penitenziari, RSA e RSSA, ecc.</p> <p>Unità Speciali Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), Continuità Assistenziale, MMG/PLS.</p> <p>Eventuali altre UU.OO./Servizi, secondo valutazione del rischio specifica per Azienda a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPPA), sentito il Medico Competente.</p>
<p>RISCHIO MEDIO</p> <p>VACCINAZIONE FORTEMENTE RACCOMANDATA</p>	<p>Tutte le altre strutture non comprese nel livello di "RISCHIO ALTO" fatte salve specifiche valutazioni dei singoli SPPA, sentiti i medici competenti.</p>

4. Verifiche sull'adempimento degli obblighi di vaccinazione

Il medico competente provvede a verificare, **entro il 30 novembre 2021**, l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori in carico alle strutture afferenti alle branche di cui al paragrafo 3.

Entro il 6 dicembre 2021, il medico competente, supportato dalle Direzioni aziendali identificate dalla direzione strategica, provvede ad individuare gli operatori sanitari non vaccinati afferenti alle branche succitate e, contestualmente, ad inviare sollecito ufficiale a mezzo posta raccomandata (anche a mano presso il recapito d'ufficio) o PEC. L'operatore in questione è tenuto a dare riscontro al predetto sollecito entro sette giorni dall'avvenuta ricezione, con le medesime modalità.

Decorso infruttuosamente tale termine, *"In caso di rifiuto immotivato del lavoratore alle vaccinazioni [...] il medico competente, contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità, informa le direzioni generale e sanitaria dell'azienda di appartenenza, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo personale dell'OS e dell'irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 27/2018"* (art. 10, Regolamento Regionale n. 10/2020).

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate nonché di quanto previsto dall'art. 4 decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 e ss.mm.ii., l'eventuale irrogazione della prevista sanzione è di competenza del Datore di Lavoro, sulla base della segnalazione del medico competente aziendale.

In riferimento agli studenti afferenti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e delle professioni sanitarie, si precisa che è a carico del Responsabile della struttura verificare che gli studenti ammessi al tirocinio / attività formative siano effettivamente vaccinati e, in caso di mancata immunizzazione, non ammettere gli studenti alla frequenza della struttura.



5. Obbligo informativo

Deve essere assicurata l'immediata registrazione dei dati di somministrazione del vaccino antinfluenzale nel sistema informativo regionale "GIAVA" avendo cura di selezionare correttamente la categoria di rischio tra quelle ivi presenti nonché l'eventuale presenza di condizioni sanitarie a rischio, in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute.

Entro il 31 dicembre 2021, le Direzioni delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS e delle altre strutture sanitarie (RSA, RSSA, REMS, CRAP ecc.) trasmetteranno alla Sezione Promozione della Salute dello scrivente Dipartimento (salutelavoro@regione.puglia.it) i dati di sintesi previsti nel foglio elettronico qui trasmesso in allegato.

6. Offerta della vaccinazione al personale non sanitario

La vaccinazione anti-influenzale è consigliata anche al personale non appartenente al ruolo sanitario, al fine di ridurre il rischio di circolazione dei virus influenzali nei *setting* sanitari e di contrastare il fenomeno dell'assenteismo per motivi di salute.

7. Offerta della vaccinazione al personale che opera in ambito veterinario

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14614 del 8 aprile 2021 e dalla circolare regionale prot. AOO/005/006891 del 20.10.2021, si ricorda che l'offerta della vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 gratuita deve essere assicurata in favore di tutti i soggetti che, per motivi di lavoro, risulta essere a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, addetti all'attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti).

Inoltre, tale indicazione deve intendersi estesa anche agli studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari i quali, nell'ambito delle attività formative, vengono ripetutamente a contatto con specie animali potenzialmente infette da virus influenzali non umani.

Anche in questo caso, è a carico del Responsabile della struttura di svolgimento delle attività formative verificare che gli studenti ammessi alle attività siano effettivamente vaccinati e, in caso di mancata immunizzazione, non ammettere gli studenti alla frequenza della struttura.

Si invitano i destinatari in indirizzo a prendere atto di quanto qui riportato. Per quanto qui non riportato, si deve far riferimento alle circolari nazionali e regionali già richiamate nel corpo della comunicazione.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro